

n. 504, dopo la lettera *i*) aggiungere la seguente lettera: *l*) i fabbricati rurali, ancorché con attribuzione di rendita.

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, è aggiunto il seguente comma: « Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale sugli immobili relativi all'esercizio delle predette attività ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 300;

2004: — 225;

2005: — 150.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.**

**11. 026.** (ex 11. 0120.) Rava, Rossiello, Preda, Sedioli, Marcora.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — 1. A partire dal 1° gennaio 2003 l'aggio percepito dai raccoglitori del lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. Ai concessionari di Stato nel settore dei giochi e delle scommesse, è consentito, nei relativi locali, installare e gestire gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 4, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fino ad un massimo di dieci, previo versamento di un'imposta unica di euro 1500 annui in un'unica soluzione anticipata per ciascun apparecchio.

**11. 094.** (ex 11. 0132.) Vitali, Arnoldi, Marras.

*Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:*

ART. 11-bis. — 1. Il primo periodo del comma 6 dell'articolo 25 bis del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: « Per le prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998 la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle spese di produzione del reddito ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2: Finanziamento Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

2005: — 10.000.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).**

**11. 091.** (ex 11. 0124.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — 1. All'articolo 58 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:

« 2-ter. Con riferimento agli ambiti provinciali affidati in concessione in territori insulari, le somme di cui al comma 2 devono essere aumentate in misura pari al 15 per cento, ove si registri una densità demografica inferiore a 120 abitanti per chilometro quadrato, nonché valore aggiunto pro capite, al costo dei fattori, inferiore a lire 35 milioni sulla base delle più recenti rilevazioni Istat.

2-quater. Per le Concessioni gestite attraverso Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione, l'aggio

determinato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, è elevato in misura non inferiore al 30 per cento. »

*Conseguentemente all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 1.000;

2003: — 1.000;

2004: — 1.000.

**11. 090.** (ex 11. 0133.) Marras, Vitali, Arnoldi.

*Dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente:*

ART. 11-bis. 1. All'articolo 1, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni dopo le parole: « di cui alle lettere *b*) e *c*) e *d*) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 », inserire le seguenti: « ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili fissi montati su misura, per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 25.000 euro ».

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 12.000;

2004: — 8.000;

2005: — 8.000.

**11. 0114.** (ex 11. 092. *nuova formulazione*) Zorzato, Blasi, Verro, Crosetto, Lezza, Nicotra, Gastaldi, Patria, Gioacchino Alfano, Verdini, Amato, Alfredo Vito, Lorusso, Zanetti, Licastro, Ricciotti, Tarantino, Marras, Dell'Anna, Scherini, Paoletti, Antonio Russo, Gargagnani, Lainati, Lupi, Testoni, Bertucci, Vitali, Arnoldi.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. 1. Ai datori di lavoro, che a partire dall'1° gennaio 2003 incremen-

tano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito di imposta è commisurato, nella misura di 413,17 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Il credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2002. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il credito d'imposta è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dall'1° gennaio 2003, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale

alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive ne ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2003, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che:

a) i nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni;

b) i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a, tempo indeterminato da almeno 24 mesi o siano portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d'imposta;

d) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiori a 2.582,28, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei

lavoratori, prevista dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, e 14 agosto 1996, n. 494, e loro successive modificazioni, nonché dai successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, commesse nel periodo in cui si applicano le disposizioni del presente articolo e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le agevolazioni sono revocate. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni, decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggiore credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi.

9. Entro il 31 dicembre 2003 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, restano in vigore dal 1° gennaio 2003. Per i datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato da destinare a unità produttive ubicate nei territori individuati nel citato articolo 4 e nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise, spetta un ulteriore credito d'imposta. L'ulteriore credito d'imposta, che è pari a euro 206,58 per ciascun nuovo dipendente, compete secondo la disciplina di cui al presente articolo. All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 96/C68/06, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C68 del 6 marzo 1996, e ad esso sono cumulabili altri benefici eventualmente concessi ai sensi della

predetta comunicazione purché non venga superato il limite massimo di -92.962,2 milioni nel triennio.

11. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

**Seguono compensazioni dei gruppi Margherita, DL-l'Ulivo e Democratici di sinistra-l'Ulivo.**

**11. 089.** (ex 11. 0142. *nuova formulazione*) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

ART. 11-*bis*. — 1. Ai soggetti titolari di reddito d'impresa, esclusi gli enti non commerciali, che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione delle Comunità europee come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, è attribuito un credito d'imposta entro la misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla predetta Commissione. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 sono agevolabili i nuovi investimenti acquisiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o, se successiva, dall'approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee. Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di Stato a finalità regionale o con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

2. Per nuovi investimenti si intendono le acquisizioni di beni strumentali nuovi di

cui agli articoli 67 e 68 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi i costi relativi all'acquisto di « mobili e macchine ordinarie di ufficio » di cui alla tabella approvata con decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, concernente i « coefficienti di ammortamento », destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 1, per la parte del loro costo complessivo eccedente le cessioni e le dismissioni effettuate nonché gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi a beni d'investimento della stessa struttura produttiva. Sono esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione. Per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in beni immateriali sono agevolabili nel limite del 25 per cento del complesso degli altri investimenti agevolati.

3. Agli investimenti localizzati nei territori di cui all'obiettivo I del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché in quelli delle regioni Abruzzo e Molise, si applica la deduzione degli ammortamenti nella misura del 90 per cento. Le disposizioni del presente comma si applicano agli investimenti acquisiti a decorrere dalla approvazione del regime agevolativo da parte della Commissione delle Comunità europee.

4. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « differenziabile in funzione del settore di attività » e delle dimensioni dell'impresa, nonché della localizzazione ».

5. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta e va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

6. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'inoltro alla Commissione della richiesta di preventiva autorizzazione, ove prescritta, nonché al controllo del rispetto delle norme sostanziali e procedurali della normativa comunitaria.

7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo di imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevo-

lati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni precedenti si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il minore credito d'imposta che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

8. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno emanate disposizioni per l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle presenti disposizioni. Tali verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall'attribuzione del credito di imposta, sono altresì finalizzate alla valutazione della qualità degli investimenti effettuati, anche al fine di valutare l'opportunità di effettuare un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.

#### **Seguono compensazioni dei Gruppi Margherita, DL-l'Ulivo e Democratici di sinistra-l'Ulivo.**

**11. 088.** (ex 11. 0143. *nuova formulazione*) Grandi, Buffo, Bellini, Cialente, Fumagalli, Grillini, Panattoni, Pisa, Zanotti.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

**ART. 11-bis.** (*Importo aggiuntivo per i pensionati*). — 1. Per l'anno 2003, l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi da 7 a 10, è elevato a 250 euro. Tale importo aggiuntivo è corrisposto ai soggetti beneficiari in sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno.

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: « la somma da versare è pari al 4 per*

cento dell'importo dichiarato », con le seguenti: « la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato ».

**\*11. 02.** (ex \* 27. 049.) Mastella, Ostilio, Luigi Pepe, Potenza, Mazzuca Poggiolini, Cusumano, Pisicchio.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. (Importo aggiuntivo per i pensionati). — 1. Per l'anno 2003, l'importo aggiuntivo di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, commi da 7 a 10, è elevato a 250 euro. Tale importo aggiuntivo è corrisposto ai soggetti beneficiari in sede di erogazione della prima mensilità corrisposta nell'anno.

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato ».*

**\*11. 01.** (ex \* 27. 072.) Pinza, Benvenuto, Grandi, Nicola Rossi, Agostini, Roberto Barbieri, Burlando, Manzini, Maurandi, Pennacchi, Michele Ventura, Visco, Olivieri, Lumia, Villetti, Intini, Buemi, Lion, Gerardo Bianco, Boccia, Milana, Morgando, Rocchi, Pistone, Nesi, De Franciscis.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis (Ripristino imposta di successione grandi patrimoni)- 1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

*Conseguentemente all'articolo 50,*

*alla tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce decreto legislativo n. 300 del 1999, articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate), apportare le seguenti modifiche:*

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

*alla tabella D, rubrica Ministero attività produttive voce Legge 135 del 2001, articolo 12 comma 3: Fondo cofinanziamento offerta turistica apportare le seguenti modifiche:*

2003: + 100.000;

2004: + 100.000;

2005: + 100.000.

**11. 0113.** (ex 3200-bis/X/Tab. C. 11.) Gambini, Buglio, Cazzaro, Ciaiente, De Brasi, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggia.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — 1. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

2. Sono esenti dall'imposta di successione i trasferimenti patrimoniali di importo inferiore a un milione di euro.

**11. 012.** (ex 11. 0139.) Luigi Pepe.

*Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — 1. Alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

« ART. 13-bis. (Disposizioni transitorie).  
1. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano agli eredi per i quali il termine per la presentazione della denuncia di successione sia scaduto successivamente alla data del 30 giugno 2001.

2. I soggetti per i quali il termine per la presentazione della denuncia di successione sia scaduto anteriormente alla data del 31 dicembre 2000 ed i quali alla data del 30 giugno non abbiano ancora effettuato il pagamento rateale dell'imposta di successione possono provvedere

all'autoliquidazione dell'imposta in base alle disposizioni di cui alla legge 21 novembre 2000, n. 342, applicando le aliquote ivi previste. Dall'imposta così liquidata dovranno essere liquidati i pagamenti già effettuati.

3. Il pagamento dell'imposta a saldo dovrà avvenire in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2002 secondo modalità che verranno stabilite da un apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ».

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**11. 083.** (ex 11. 0107. *nuova formulazione*) Alberto Giorgetti, La Russa, Raisi, Saia.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — 1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è sostituito dal seguente:

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle successioni per causa di morte per le quali non sia stata notificata la liquidazione dell'imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle donazioni fatte successivamente alla medesima data.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU).**

**11. 013.** (ex 11. 0127.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta.

*Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis. — 1. Le successioni aperte e le donazioni perfezionate prima della entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383, non definite fiscalmente, possono essere definite mediante presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza all'ufficio competente con la quale il contribuente dichiara di voler

procedere alla definizione incrementando del 20 per cento il valore dichiarato e la relativa imposta.

2. La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 30 giugno 2003, delle somme indicate nella istanza di cui al comma 1.

3. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento, gli accertamenti in essere.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i termini e le modalità di presentazione dell'istanza.

**11. 014.** (ex 11. 076.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.

#### **(A.C. 3200-bis — Sezione 17)**

#### **ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE ACCANTONATI NELLA SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 2002**

#### **ART. 27**

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis. (*Proroga indennità di mobilità in favore lavoratori Val Basento e Interklm*). — 1. È prorogata al 31 dicembre 2003, in favore dei lavoratori individuati ai sensi dell'articolo 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'indennità di mobilità di cui all'articolo 1, comma 6, lettera i), e comma 14, primo periodo, del decreto legge 24 novembre 2000, n. 346, come modificato dall'articolo 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2002.

2. È altresì prorogata, con valore retroattivo, al 31 dicembre 2003, l'indennità di mobilità in favore dei lavoratori appar-

tenenti alla stessa platea e la cui indennità è scaduta, con diversa differenziazione temporale, entro l'anno 2001.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**27. 02.** (ex 24. 08.) Molinari, Adduce, Lettieri, Luongo, Potenza.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis. (Cassa integrazione guadagni straordinaria ed indennità di mobilità). — 1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2003, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

**27. 07.** (ex 24. 019.) Crosetto, Verro, Patria, Blasi, Fontana, Jannone, Lezza, Gioacchino Alfano, Giudice, Zorzato, Verdini, Scherini, Mauro, Mondello, Osvaldo Napoli.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis. — 1. In deroga alla normativa vigente, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, può concedere la proroga dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per un periodo massimo di 12 mesi, ai lavoratori ai quali il medesimo trattamento è scaduto ovvero sarà in scadenza nel corso dell'anno 2002 e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2002, limitatamente ai lavoratori

già licenziati da aziende in cui ha già trovato applicazione l'articolo 4 del decreto interministeriale 6 giugno 2001 emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La misura del su richiamato trattamento è ridotta del 20 per cento e l'onere, commisurato in 1.500.000 euro, è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

### **Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**27. 03.** (ex 24. 014.) Tonino Loddo.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

ART. 27-bis. (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili). — 1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 30 aprile 2003, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei relativi requisiti.

2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2003, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000:

a) le Regioni proseguono ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera a) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella predisposizione di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2002, ad esclusione di quelli impegnati in attività progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantésimo anno di età entro il 31 dicembre 2002, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni si impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2003 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti, di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2002, il cinquantésimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per

nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2003 e sino al 31 dicembre 2003;

d) la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

**27. 04.** (ex 24. 09. ex 24.010.) Molinari. Adduce, Lettieri, Boccia, Luongo, Potenza.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

*ART. 27-bis. (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili).* — 1. La data di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, è differita al 31 dicembre 2001, fermo restando il possesso, alla data del 31 dicembre 2000, dei relativi requisiti.

2. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le Regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2003, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000.

3. Le Regioni proseguono nella predisposizione di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000.

4. È consentito alle Regioni l'utilizzo delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

### Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

**27. 05.** (ex 24. 021.) De Franciscis.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**ART. 27-bis.** (*Interventi urgenti in materia di lavori socialmente utili*). - 1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e al fine di concorrere a fronteggiare l'emergenza occupazionale, il Ministero del lavoro è autorizzato - ad integrazione e modifica della disciplina in vigore relativa ai lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 468/97, alla legge 15 marzo 1997 n. 59 ed all'articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a stipulare, nell'ambito del Fondo per l'occupazione, previa delibera quadro del CIPE, specifiche convenzioni con i Comuni in riferimento a situazioni straordinarie riferite a lavoratori socialmente utili, nella disponibilità degli stessi Comuni da almeno un quadriennio.

2. Tali convenzioni sono finalizzate alla realizzazione di politiche attive del lavoro aventi durata annuale, in favore dei soggetti che non rientrano nel bacino individuato dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e che svolgano attività socialmente utili presso i Comuni, e i cui oneri finanziari, per almeno un triennio, sono stati a totale carico dei Comuni medesimi.

3. In particolare, le convenzioni prevedono che i Comuni richiedenti devono dimostrare:

a) di avere già posto in essere programmi di stabilizzazione per la fuorius-

scita dal precariato di una quota, non inferiore al 15 per cento, dei lavoratori socialmente utili in carica nel quadriennio precedente;

b) di indicare altre quote predeterminate di lavoratori socialmente utili da avviare alla stabilizzazione e che per ciascuno degli anni 2003-2004-2005 non potranno essere inferiori al 15 per cento dei soggetti residui appartenenti al bacino comunale.

4. Le convenzioni sono rinnovate annualmente a condizione che i Comuni comprovino l'avvenuto processo di stabilizzazione così come indicato alla lettera a) e b) del comma precedente. Per l'esercizio 2003 si farà riferimento ai programmi di stabilizzazione già realizzati.

5. Ai Comuni ricadenti nelle aree geografiche dell'obiettivo 1) è riservato l'80 per cento dell'ammontare dell'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, nel triennio 2003-2005, la spesa di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003-2004 e 2005.

*Conseguentemente, all'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978 - articolo 9-ter, apportare le seguenti variazioni:*

2003: - 125.000;

2004: - 125.000;

2005: - 125.000.

**27. 0163.** (ex 21. 0. 13). Liotta, Mormino, Fallica, Blasi, Cammarata, Giudice.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

**ART. 27-bis 1.** All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,

n. 81, le parole: « 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 ».

### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**27. 0162.** (ex 21. 200). Folena, Roberto Barbieri, Cennamo, De Luca, De Simone, Diana, Marone, Petrella, Ranieri, Siniscalchi, Grandi.

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:*

*ART. 27-bis. (Disposizioni in materia di previdenza integrativa in favore del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia).* — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i criteri stabiliti dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

2. A decorrere dal 10 giugno 2003 ha termine la contribuzione obbligatoria a favore delle casse ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui, rispettivamente, alla legge 29 dicembre 1930, n. 1712, alla legge 9 maggio 1940, n. 371, alla legge 14 giugno 1934, n. 1015, alla legge 4 gennaio 1937, n. 35, e relative modificazioni ed integrazioni nonché il Fondo previdenza sottufficiali dell'Esercito, compresa la gestione graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, e le casse sottufficiali della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui, rispettivamente, al regio decreto legge 22 giugno 1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, alla legge 27 dicembre 1988, n. 557, alla legge 2 giugno 1936, n. 1226, alla legge 19 maggio 1939, n. 894, e relative modificazioni ed integrazioni, fatta

salva la facoltà prevista dal successivo comma 3. Gli oneri relativi ai trattamenti riferiti:

a) alla indennità supplementare per gli ufficiali ed al premio di previdenza per i sottufficiali sono erogati all'atto del collocamento in quiescenza, valutando le spettanze sulla base del periodo di effettiva contribuzione e dello stipendio annuo lordo percepito alla data di cessazione della contribuzione alle casse comprensivo della tredicesima mensilità ed incrementato di un importo calcolato con le modalità di rivalutazione di cui all'articolo 2120 del codice civile;

b) all'assegno speciale previsto per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Arma dei carabinieri, valutato secondo le modalità di cui al comma 4, sono a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (INPDAP), presso il quale è istituita apposita evidenza contabile. Alla stessa sono imputati i patrimoni delle casse.

3. In attesa dell'effettiva istituzione di forme di previdenza complementare, da realizzare in favore del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, a conclusione dei procedimenti di concertazione previsti dal precedente comma 1, il personale iscritto alle casse, di cui al comma 2, può, a domanda da presentare entro 150 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, rimanere assoggettato al vigente regime retributivo senza soluzione di continuità e sino al giorno precedente la data sotto cui uno o più fondi pensione complementare diventano operativi, con facoltà di revoca anticipata.

4. A decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge generale le misure annue lorde dell'assegno speciale sono come di seguito stabilite: tenente generale euro 750, maggior generale euro 650, brigadiere generale, colonnello e tenente colonnello euro 600, maggiore euro 380, capitano euro 310, tenente e sottotenente euro 250. Per il personale in servizio e per quello in quiescenza che alla data di entrata in

vigore della presente legge non ha maturato il diritto all'assegno speciale, gli importi che sarebbero spettati in base alle misure di cui sopra sono convertiti in capitale, con riferimento al grado rivestito al momento della cessazione della contribuzione, e rivalutati secondo le modalità dell'articolo 2120 del codice civile. Tale capitale, che soggiace al regime fiscale previsto per l'indennità supplementare, è corrisposto al compimento del 65° anno di età.

5. Nell'ambito dei provvedimenti di concertazione di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità, i criteri organizzativi e gestionali per dare attuazione al presente articolo, fermi restando i diritti acquisiti dal personale alla data di entrata in vigore della presente legge.

**27. 06.** (ex 3200-bis/IV/24/02.) Minniti, Ruzzante, Lucidi, Angioni, Pinotti, Pisa, Leone, Lumia.

**(A.C. 3200-bis – Sezione 18)**

ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ACCANTONATI NELLA SEDUTA DELL'8 NOVEMBRE 2002

ART. 30

*Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:*

ART. 30-bis. (Programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo). – 1. Le persone in cerca di occupazione destinatarie degli interventi dei servizi per l'impiego, residenti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 ed iscritte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, negli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego sono chiamati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge a svolgere il colloquio di orientamento di cui al decreto

legislativo 21 aprile 2000, n. 181, da realizzare con relativo bilancio di prossimità e verifica delle competenze presso il Centro per l'impiego della provincia di residenza in cui risultino iscritti.

2. A seguito dell'esito del colloquio di orientamento i servizi provinciali per l'impiego provvedono ad avviare la persona in cerca di occupazione in programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro, realizzati dai servizi per l'impiego con l'assistenza dell'Agenzia regionale per il lavoro di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione degli *standard* e delle azioni di intervento di cui al comma 5 dell'articolo 30-ter ed avvalendosi dell'assistenza tecnica nazionale definita ai sensi del comma 6 dell'articolo 30-ter.

3. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo sono realizzati in riferimento ad un Piano sperimentale nazionale di politica attiva di durata triennale promosso dal Governo, elaborato con l'assistenza di Isfol ed Italia Lavoro SpA, previo confronto con le parti sociali, le regioni e gli enti locali.

4. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo tengono conto del deficit di occupabilità della persona, verificato dal Centro per l'impiego e monitorato dall'Agenzia regionale per il lavoro, e sono promossi in funzione degli *standard* di qualità dei servizi per l'impiego definiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalla Conferenza Stato-Regioni (Masterplan).

5. Il Governo provvede al finanziamento di programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo per le persone in cerca di occupazione di cui al comma 1, in grado di realizzare la partecipazione ed il coinvolgimento di un numero minimo di destinatari stabilito in duecentomila unità per il 2003 ed in quattrocentomila per gli anni 2004 e 2005.

6. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali si stabiliscono le norme relative alla ripartizione delle risorse per il finanziamento della progettazione dei programmi e delle indennità di

inserimento per provincia, in considerazione del livello di occupati presente in ogni provincia e sulla base dei criteri già definiti ai sensi del comma 88 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché i criteri attuativi della presente legge.

7. Le regioni possono prevedere risorse integrative destinate ad estendere la partecipazione ai programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo.

ART. 30-ter. (*Organizzazione dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo*). — 1. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro di cui all'articolo 30-bis sono realizzati dai servizi per l'impiego in relazione alla promozione degli interventi della programmazione regionale Fondo sociale europeo per l'occupabilità e di politiche attive del lavoro e considerano le indicazioni fornite dalla Commissione tripartita regionale e dalla Commissione provinciale in materia di promozione dell'occupazione.

2. I programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro sono realizzati a livello provinciale attraverso l'assistenza tecnica delle agenzie regionali per il lavoro e con riferimento ad azioni di sistema e programmi di riferimento definiti a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in relazione alle diverse condizioni individuali e al deficit di occupabilità rilevato.

3. La durata dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro è definita in relazione al deficit di occupabilità verificato ed è compresa da un periodo minimo di sei mesi ad uno massimo di ventiquattro mesi, non prorogabili.

4. Nel caso permangano per la persona condizioni di difficoltà all'inserimento lavorativo riscontrate dagli esperti e progettisti formativi dei servizi per l'impiego è possibile accedere ad un ulteriore programma, fino ad una partecipazione complessiva ai programmi da parte della persona in cerca di occupazione comunque non superiore a ventiquattro mesi.

5. Per la elaborazione dei contenuti formativi dei programmi di inserimento

nazionali e per la definizione degli *standard* delle azioni di ricerca ed inserimento, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale della consulenza scientifica di ISFOL, con particolare riferimento alla riproducibilità di analoghi programmi promossi in Paesi dell'Unione europea, ed è richiesto il parere della Conferenza Stato-Regioni.

6. Per l'assistenza tecnica alle regioni e alle province per la organizzazione, comunicazione, gestione e realizzazione dei programmi di formazione, ricerca ed inserimento al lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 30 della legge n. 448 del 2001, di Italia Lavoro SpA.

7. Per il finanziamento della progettazione e dell'assistenza tecnica nazionale dei programmi di formazione ed inserimento si provvede attraverso il rifinanziamento annuale nella misura di 150 milioni di euro della somma stanziata ai sensi del comma 88 dell'articolo 52 della legge n. 448 del 2001 per il sistema dei servizi per l'impiego.

8. Per il finanziamento delle attività di formazione ed inserimento al lavoro si provvede attraverso specifiche destinazioni con riserva di legge nell'ambito delle risorse attribuite alle province dalla programmazione regionale Fondo sociale europeo per l'occupabilità e le pari opportunità, in relazione ai POR 2003, 2004 e 2005.

ART. 30-quater. (*Indennità di inserimento*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 alle persone in cerca di occupazione iscritte agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego e provviste della scheda professionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, e residenti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 che accedano, completato il percorso di orientamento presso i centri per l'impiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive disposizioni, ai programmi di formazione, ricerca ed inserimento lavorativo di cui alla presente legge,

è attribuita una indennità di inserimento lavorativo.

2. L'indennità di inserimento è erogata in via sperimentale per un periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sostitutiva di qualsiasi altra forma di indennizzo od ammortizzatore. Qualora il destinatario dell'intervento usufruisca di altre indennità od ammortizzatori può optare per l'accesso al regime di indennità di maggiore convenienza fino alla sua scadenza.

3. L'indennità di inserimento è concessa al termine di ogni bimestre di partecipazione alle attività dei programmi di formazione ed inserimento lavorativo, previa verifica dalla effettiva partecipazione alle attività da parte dei responsabili dei centri per l'impiego preposti all'attuazione dei programmi.

4. L'indennità di inserimento non costituisce reddito ed è stabilita nella misura di 500 euro per la persona in cerca di occupazione che abbia una età anagrafica inferiore ai trentadue anni e di 700 euro per la persona in cerca di occupazione che abbia una età anagrafica superiore ai trentadue anni.

*ART. 30-quinquies. (Criteri di attribuzione dell'indennità).* — 1. L'indennità di inserimento è erogata al destinatario dell'intervento di politica attiva fino al termine del programma di formazione e di inserimento al lavoro cui partecipa o fino all'assunzione dell'interessato con un contratto di lavoro di durata superiore ai sei mesi.

2. Qualora venga individuata una opportunità di impiego per il lavoratore nel corso dello svolgimento del programma, in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 181 del 2000, al datore di lavoro è concesso un *bonus* di inserimento costituito dall'ammontare delle risorse non attribuite al lavoratore fino al termine del programma in cui è coinvolto.

3. Il lavoratore che partecipi ai programmi di formazione, ricerca ed inserimento e che rifiuti una eventuale offerta o una opportunità di impiego, sulla base dei criteri di accettazione di cui al decreto

legislativo n. 181 del 2000, perde il diritto all'indennità di inserimento, pur mantenendo la titolarità della partecipazione al programma.

*ART. 30-sexies. (Verifica della sperimentazione).* — 1. Al termine della sperimentazione triennale, il Governo presenta entro tre mesi al Parlamento una relazione sull'attuazione dell'intervento e provvede ad una verifica con le parti sociali degli effetti del sistema di intervento realizzato e alla sua eventuale modifica, integrazione, proroga o stabilizzazione attraverso uno specifico provvedimento normativo che ne realizza il definitivo raccordo con il sistema dei servizi per l'impiego e degli ammortizzatori sociali.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo**

**30. 01.** (ex 27. 06.) Roberto Barbieri, Nicola Rossi, D'Alema, Cabras, Michele Ventura, Ruzzante, Martella, Filippeschi, Lucidi, Lumia, Mancini, Maran, Raffaella Mariani, Melandri, Nigra, Pinotti, Sereni, Coluccini.

*Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:*

*ART. 30-bis. (Dotazione finanziaria di capitale in favore dei giovani per promuovere l'eguaglianza delle opportunità).* — 1. Per un periodo sperimentale di due anni, ad ogni cittadino italiano di diciotto anni, di età, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 30-ter, comma 1, è attribuita una dotazione finanziaria di capitale pari a 15.000 euro, ovvero una dotazione di importo superiore qualora prevista dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 30-quater, per la formazione postsecondaria qualificata o per l'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale. La dotazione finanziaria di capitale è attribuita a titolo di credito senza interessi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire che quota parte della dotazione finanziaria di

capitale sia attribuita a titolo di contributo a fondo perduto con le modalità di cui al citato articolo 30-*quater*.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Entro tre mesi dal termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, può disporre il prolungamento del periodo sperimentale per un periodo non superiore a due anni.

ART. 30-*ter*. (Soggetti beneficiari).- 1. I benefici di cui all'articolo 30-*bis* sono attribuiti, a domanda, al compimento del diciottesimo anno di età, ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) completamento dell'obbligo formativo previsto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni;

b) assenza di condanne penali, salvo quanto previsto dai provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 30-*quater*.

2. Il diritto ai benefici previsti all'articolo 30-*bis* decade al compimento, da parte del soggetto beneficiario, del venticinquesimo anno di età, salvo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3 dell'articolo 30-*quater*.

3. La dotazione finanziaria di capitale è destinata ad una o ad entrambe delle seguenti finalità:

a) formazione post-secondaria qualificata, con l'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali, mediante frequentazione di corsi di laurea universitaria, di corsi di formazione riconosciuti, di tirocini professionali o simili;

b) avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale.

4. I soggetti beneficiari, all'atto della domanda per l'attribuzione della dotazione di cui all'articolo 30-*bis*, specificano:

a) in quale data intendano ricevere, entro i termini di decadenza di cui al comma 2, la dotazione finanziaria di capitale;

b) la finalizzazione della dotazione finanziaria di capitale con il relativo piano di spesa.

5. Al fine di orientare i programmi di formazione e di avvio di attività imprenditoriali o professionali dei giovani che richiedono i benefici di cui all'articolo 30-*bis*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria, rendono noti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio documento, la domanda prevedibile di figure professionali ed il fabbisogno di nuove attività per la produzione di beni e di servizi, ai fini di uno sviluppo equilibrato ed innovativo del sistema economico-sociale del territorio.

6. I benefici di cui all'articolo 30-*bis* sono cumulabili, dai soggetti aventi diritto, con le agevolazioni di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

7. I soggetti beneficiari provvedono al rimborso della dotazione finanziaria di capitale entro quindici anni dalla data di erogazione del primo rateo, al netto dell'eventuale quota parte della dotazione finanziaria di capitale erogata a titolo di contributo a fondo perduto, secondo le modalità previste da provvedimenti di cui al comma 3 dell'articolo 30-*quater*. Qualora la somma non sia restituita entro il termine stabilito, il beneficiario corrisponde alla banca o all'istituto di credito di cui al comma 1 del citato articolo 30-*quater*, oltre ad una somma equivalente alla dotazione finanziaria di capitale, gli interessi correnti per il ritardato rimborso ad un tasso pari all'interesse legale.

ART. 30-*quater*. (Fondi per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani). - 1. Entro il

31 dicembre 2002, il Ministro dell'economia e delle finanze stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana relativa all'erogazione, da parte di banche ed istituti finanziari, della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 30-*bis* ai beneficiari individuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3. La convenzione stabilisce altresì un tasso di interesse sui crediti omogeneo su tutto il territorio nazionale. L'onere degli interessi e la garanzia per la copertura dei rischi sui crediti, nonché dell'eventuale erogazione di parte delle dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto, sono a carico dei fondi di cui al comma 3.

2. Per un periodo sperimentale di anni, entro il 31 marzo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una somma determinata annualmente in misura pari al gettito, relativo all'anno precedente, dell'imposta sulle successioni e donazioni, che è ripristinata nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il riparto è effettuato in relazione al numero dei cittadini italiani, residenti nei territori delle singole regioni o province autonome, che compiono diciotto anni di età nel corso dell'anno ed al reddito *pro capite* medio di ogni singola regione o provincia autonoma relativo all'anno precedente.

3. Entro tre mesi dalla attribuzione delle somme ripartite secondo le modalità di cui al comma 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, provvedono:

*a)* ad istituire con le predette somme un fondo per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani, di seguito denominato « fondo », destinato alla copertura degli oneri relativi agli interessi ed ai rischi sui crediti erogati ai sensi del comma 1 e degli oneri derivanti dalla eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di

capitale a titolo di contributo a fondo perduto;

*b)* a stabilire le modalità per il cofinanziamento del fondo da parte di enti territoriali e locali nonché da parte di privati cittadini, società, associazioni ed enti, tra cui gli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

*c)* alla definizione delle modalità di attribuzione dei benefici di cui all'articolo 30-*bis* in base alla graduatoria regionale di cui alla lettera *g)* del presente comma, fino a concorrenza delle risorse del fondo per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani;

*d)* a stabilire l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 30-*bis* destinata all'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale e l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale destinata alla formazione postsecondaria qualificata;

*e)* a stabilire, in assenza dei requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 30-*ter*, eventuali modalità specifiche e controllate di erogazione dei benefici di cui all'articolo 30-*bis*, da attuare con la collaborazione dei servizi di assistenza sociale;

*f)* a stabilire, in casi particolari, relativi a specifiche e limitate condizioni, eventuali deroghe al limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 30-*ter*;

*g)* a definire le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali o provinciali, pubblicate entro un mese dal termine di presentazione delle domande, tenendo conto: del fabbisogno di figure professionali e di nuove attività per la produzione di beni e servizi evidenziato dal documento di cui al comma 5 dell'articolo 30-*ter*; della situazione economica del richiedente relativa al nucleo familiare, definita secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni; della data di presentazione della domanda;